



GUN 7/2026

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, ex lege, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 09.04.2026 perveniva, referto relativo alla gara denominata "Coppa Aurora – Singolo Italiana", disputatasi presso Biliardo Pro Salò dal 20.03.2026 al 04.04.2026 in cui si riferiva che: *"[omissis] il giocatore Maffezzoni ^{di Alco}, alle ore 19:40 circa e sul punteggio di 67-76 (a favore) ha smontato l'attrezzo e si è ritirato in quanto (riferisce) esasperato dal continuo linguaggio scurrile e dalle pressanti offese ricevute dell'avversario Marco Mangiola [omissis] ho potuto solamente constatare il ritiro del giocatore che di lena si è diretto all'uscita senza rilasciare dichiarazioni scritte [omissis] il Mangiola che giocava con Santella sbagliava il tiro conclusivo e si lamentava vistosamente per il disturbo a suo dire ricevuto e con stizza scagliava l'attrezzo a terra. Perso l'incontro lo stesso seguiva nella lamentele con espansiva gestualità e con linguaggio oltremodo offensivo [omissis]"*;

Considerato che:

l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che *"I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale"*;





l'art. 90 nuovo Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: "L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro sette giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare";

l'art. 29 Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: "L'Atleta deve portare a termine l'incontro a meno che non sia impossibilitato a farlo. In ogni caso, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, il mancato completamento dell'incontro, quando tale condotta sia da intendersi quale forma di protesta nei confronti dell'avversario, degli Ufficiali di Gara o dell'organizzazione, comporta la confisca di eventuali premi acquisiti nonché l'applicazione congiunta della sanzioni dell'ammenda e della sospensione fino a tre mesi";

l'art. 32 del vigente Regolamento di Giustizia prevede "[omissis] L'Atleta non deve proferire parole oscene o fare gesti osceni o abbandonarsi ad abusi verbali nell'ambito della manifestazione. Per parole oscene si intendono quelle che offendono il comune senso del pudore o contrarie alla pubblica decenza, pronunciate ad alta voce o bassa voce, in modo comunque da essere udite dall'Arbitro dall'avversario o dagli spettatori. Per gesti osceni si intendono i segni fatti con qualsiasi parte del corpo che offendono il comune senso del pudore ovvero contrari alla pubblica decenza [omissis] Per abusi verbali si intendono la bestemmia, il turpiloquio, l'imprecazione ed ogni altro tipo di intemperanza. Se tale infrazione avviene durante un incontro, l'Atleta viene immediatamente escluso dalla competizione. La violazione di questa norma comporta la confisca parziale o totale dei premi nonché la sanzione dell'ammenda ed inoltre, nei casi più gravi, l'applicazione della sospensione fino a tre mesi [omissis];

questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.





§§§§§

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

Le risultanze documentali relative alla gara denominata "Coppa Aurora – Singolo Italiana", disputatasi presso Biliardo Pro Salò dal 20.03.2026 al 04.04.2026, denunciano dei comportamenti sanzionabili sia da parte del tesserato MAFFEZZONI MARCO sia da parte del tesserato MANGIOLA Marco.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti da entrambi gli atleti.

Abbandonare un incontro, senza rivolgersi agli organi deputati al controllo del regolare svolgimento della competizione, denota una poca professionalità da parte dell'atleta che lo pone in essere, oltre ad essere un comportamento che compromette l'intero svolgimento della competizioni sportiva sfalsando, così facendo, gli interni risultato della competizione in corso.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire, inoltre, i comportamenti tenuti dall'atleta MANGIOLA Marco, al termine dell'incontro dallo stesso disputato con l'atleta Santella, in modo particolare perché avvenuti alla presenza di molto pubblico ed alla presenza di dirigenti federali.

Questo è sintomo di poca professionalità e sportività da parte degli atleti nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, gli atleti succitati hanno contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, oltre ai su citati artt. 29 e 34.

Il Regolamento di Giustizia prevede e punisce i comportamenti tenuti dai predetti giocatori che non completano gli incontri e che compiono gesti osceni.

P.Q.M.





Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 29 - 32 - 42 - 44 - 45 - 46 - 77.3 - 89 del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 29 - 44 del Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore MAFFEZZONI *MARCO* al pagamento dell'ammenda di € 100,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 - 46 del Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi uno il giocatore MAFFEZZONI *MARCO*, a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 32 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore MANGIOLA Marco al pagamento dell'ammenda di € 200,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi due (2) il giocatore MANGIOLA Marco a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato MAFFEZZONI *MARCO* la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della tessera e per il tesserato MANGIOLA Marco la sospensione per giorni 40 (quaranta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati agli atleti MAFFEZZONI *MARCO* e MANGIOLA Marco nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti agli atleti MAFFEZZONI *MARCO* e MANGIOLA Marco di





restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 3 (tre).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 09 aprile 2026

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

